# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 915)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUFFONI e PANIGAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

Istituzione della seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, con sede in Varese

Onorevoli Senatori. — Il 27 dicembre 1972, in esecuzione di formali atti deliberativi di rispettiva competenza e con il parere favorevole dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia, veniva stipulato un protocollo d'intesa tra l'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese (ospedale generale regionale) e l'Università degli studi di Pavia per attivare in Varese corsi liberi pareggiati per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

Detti corsi, che ebbero inizio nell'anno accademico 1972-1973, limitatamente al quarto, quinto e sesto anno della facoltà in questione, venivano estesi, dal successivo anno accademico 1973-1974, a tutti i sei anni di corso.

L'iniziativa corrispondeva ad una esigenza diffusa, che trovava motivazione nel sovraffollamento delle facoltà di medicina e nel fatto che l'ubicazione di Varese corrispondeva ad un ampio bacino d'utenza comprendente anche parte della provincia di Mi-

lano, la provincia di Como, la provincia di Novara e anche il Canton Ticino, oltre ovviamente alle popolazioni della provincia di Varese.

Alla realizzazione dei corsi contribuirono, oltre all'ospedale regionale di Varese, anche un consorzio per la promozione dell'insediamento universitario nella provincia di Varese, costituito dall'amministrazione provinciale e dal comune capoluogo, con adesione anche di altri comuni della provincia.

L'ospedale regionale di Varese per dare supporto all'iniziativa metteva a disposizione proprie strutture e materiale clinico per l'espletamento dell'insegnamento.

Nell'ambito del compendio ospedaliero venne realizzata una palazzina didattica, comprendente aule e servizi per ospitare gli studenti per l'espletamento dei corsi del secondo triennio.

L'amministrazione provinciale di Varese, per parte sua, metteva a disposizione un complesso immobiliare, facente capo alle

# IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

strutture del neurospedale provinciale, destinato a sede del distaccamento universitario pavese della facoltà di medicina e chirurgia per i corsi del primo triennio, comprendente aule e laboratori, il tutto come lotto iniziale di un progetto più vasto, finalizzato all'insediamento di una facoltà autonoma.

Dopo una fase iniziale di rodaggio, lo svolgimento dei corsi pareggiati in Varese faceva registrare un lusinghiero successo per il livello di preparazione dei neolaureati e per l'ottimale dimensione didattica in cui gli studenti si trovavano e si trovano a frequentare i corsi.

Le frequenze passavano da un dato minimo di settantaquattro alunni nell'anno accademico 1972-1973, fino ad una punta massima di 1776 nell'anno accademico 1979-1980, per ridiscendere successivamente, attestandosi su un totale di iscritti di 1514 nell'anno accademico 1983-1984.

La frequenza sui 1500 studenti rappresenta una situazione ottimale di profitto e di studio, nonchè di concretezza di rapporto didattico tra discente e docente.

Analoga affermazione può ribadirsi per quanto riguarda la disponibilità di strutture, soprattutto per il secondo triennio inserito nell'ospedale regionale di Varese, che è nosocomio dotato di presidi assistenziali di base, di secondo livello ed anche dei livelli superiori e rari, oltre che di servizi diagnostici d'avanguardia.

La realtà ormai consolidatasi in oltre un decennio dei corsi paralleli della facoltà di medicina e chirurgia in Varese trova conforto in quanto fin qui esposto.

A motivazione ulteriore della presente proposta stanno altre considerazioni che si rifanno a situazioni già in atto e stabilizzate.

Presso l'ospedale di Varese è stato istituito dall'Università degli studi di Pavia, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766, il centro di ricerca per la diagnostica istopatologica, istochimica ed ultrastrutturale con sviluppi attinenti l'anatomia, la fisiologia, la patologia e la farmacologia.

Tale centro funzionante dal luglio 1974 ha in dotazione, tra le altre apparecchiature

scientifiche, un modernissimo microscopio elettronico messo a disposizione dal Consorzio per l'insediamento universitario a Va-

Inoltrte la Giunta regionale della Lombardia ha autorizzato l'attività presso l'ospedale regionale, sempre ai sensi della legge numero 766 del 1973, di laboratori e centri di ricerca allo scopo di potenziare gli insegnamenti pareggiati che si tengono presso l'ospedale, portando avanti oltre all'insegnamento anche il tema della ricerca.

Tali strutture di ricerca già istituite ed attivate riguardano:

- a) un centro polidisciplinare di medicina interna;
- b) un centro di ortopedia e traumatologia;
  - c) un centro di radiologia,
  - d) un laboratorio di medicina legale:
- e) un laboratorio di medicina del lavoro;

Si deve anche tener presente che la regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale del 3 settembre 1974, n. 55, ha individuato l'ospedale di Varese come struttura per l'utilizzazione didattica ed altresì come polo universitario.

La somma degli elementi sopra riportati e di quanto ad oggi avviato con i corsi pareggiati, costituiscono non solo la giustificazione della presente proposta per l'istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia con sede in Varese, ma pongono Varese stessa e l'ospedale regionale di Varese come candidati naturali per l'allogazione di detta facoltà, i cui corsi da anni ormai si svolgono con piena soddisfazione di risultati.

La circostanza temporale in cui questa proposta viene a collocarsi, nel momento in cui avanza anche legislativamente la soluzione del numero chiuso per le facoltà di medicina, non concretizza alcun sostanziale contrasto.

Proprio l'esigenza del numero chiuso converge con una migliore articolazione delle facoltà sul territorio per realizzare dimensio-

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni didattiche ottimali, in utilizzazione di infrastrutture esterne già esistenti, di economie esterne e di esperienze ultradecennali acquisite.

Non può trascurarsi a questo riguardo anche l'impegno unitario e convergente in questa direzione degli enti locali territoriali della provincia di Varese, ed innanzitutto dell'amministrazione provinciale di Varese.

Il Consorzio provinciale per la promozione degli insediamenti provinciali nella provincia di Varese, che negli anni decorsi aveva fatto registrare difficoltà di funzionamento non avendo finalità gestionali, si è sciolto a scadenza.

Per iniziativa dell'amministrazione provinciale di Varese, delle amministrazioni comunali di Varese, Tradate, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, della Camera di commercio di Varese, dell'Associazione industriali della provincia di Varese, è attualmente in

fase di istituzione « l'Associazione per la promozione di insediamenti universitari in provincia di Varese ».

Tale Associazione ha tra gli scopi statutari anche quello di promuovere ogni iniziativa per addivenire al riconoscimento della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, da insediarsi a Varese, concorrendo nelle forme e con le modalità deliberate dall'assemblea alle sue esigenze funzionali ed organizzative.

L'impegno dell'Associazione, nei termini statutari sopra richiamati, non è irrilevante, soprattutto dal punto di vista economico, per il completamento delle infrastrutture del primo triennio.

Tutto quanto esposto si ritiene possa adeguatamente suffragare l'accoglimento del presente disegno di legge, che nel suo articolato recepisce normativamente le istanze sin qui motivate.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Presso l'Università statale degli studi di Pavia è istituita la seconda Facoltà di medicina e chirurgia a decorrere dall'anno accademico 1984-1985.

Detta seconda Facoltà ha sede in Varese ed assorbe i corsi pareggiati della Facoltà di medicina e chirurgia ivi già funzionanti.

Gli studenti iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia ed assegnati alla sezione staccata di Varese vengono iscritti a domanda alla seconda Facoltà di cui ai commi precedenti.

#### Art. 2.

Alla seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi di Pavia con sede a Varese sono assegnati, a domanda i professori di ruolo e i professori incaricati stabilizzati che nel corso dell'anno accademico 1982-1983 hanno svolto corsi ufficiali di insediamento nella sezione staccata di Varese.

Le domande di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, le attribuzioni, demandate al Consiglio di facoltà dalla vigente normativa in materia, vengono esercitate per quanto riguarda la seconda Facoltà di medicina e chirurgia da un Comitato provvisorio composto dai docenti indicati nel primo comma del presente articolo.

Il Comitato provvisorio, che dovrà costituirsi entro novanta giorni dal decreto di nomina dei suoi membri, dovrà formulare i piani di studio della seconda Facoltà ed assumere tutte le delibere necessarie per l'attivazione e l'ordinamento della Facoltà medesima.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, che costituiranno il Consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Finchè il preside di Facoltà non potrà essere eletto secondo le norme vigenti, le funzioni di preside saranno esercitate dal presidente del Comitato provvisorio.

## Art. 3.

Il Comitato provvisorio o il Consiglio di facoltà, se costituito, proporranno al Ministero della pubblica istruzione l'entrata in funzione dei corsi di laurea della seconda Facoltà.

Ai centri di ricerca ed ai laboratori dell'Università statale degli studi di Pavia già costituiti in Varese nel momento dell'entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta piena autonomia amministrativa corrispondente a quella attualmente attribuita agli istituti e cliniche della Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università e ciò fino all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'organizzazione dipartimentale di cui al successivo articolo 4.

# Art. 4.

Alla seconda Facoltà di medicina e chirurgia istituita con la presente legge si applica integralmente la normativa vigente concernente l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti ed il relativo funzionamento.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e regolamenti riguardanti le convenzioni tra Università statale degli studi e ospedale o unità sanitaria locale restano operanti tutte le convenzioni attualmente in atto, ivi comprese quelle per funzioni assistenziali fra l'Università statale degli studi di Pavia e l'ospedale regionale di Varese.

# Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione disporrà l'entrata in funzione del corso di laurea della Facoltà istituita con la presente

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge entro l'anno accademico successivo a quello nel quale il Comitato provvisorio o il Consiglio di facoltà ne avrà chiesto l'attivazione.

#### Art. 6.

L'Università statale degli studi di Pavia è autorizzata, con la presente legge, ad assumere direttamente gli oneri derivanti dalla istituzione in Varese della seconda Facoltà di medicina e chirurgia.

L'Università statale degli studi di Pavia potrà stipulare con enti locali o privati, riuniti anche in consorzio o in associazione, convenzioni per la concessione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature da utilizzarsi in Varese per il funzionamento della seconda Facoltà di medicina e chirurgia o dei dipartimenti che da essa derivano.

Tali convenzioni verranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma hanno durata minima di cinque anni e sono rinnovabili, su richiesta dell'Università e degli enti o dei privati interessati, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

# Art. 7.

Alle spese di impianto e funzionamento della seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi di Pavia, con sede a Varese, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1984 e seguenti.